



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.23

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO CHE AGGETTA SU SPAZI PUBBLICI

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** alle ore **DODICI** e minuti **TRENTA** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco	Sì
2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. SIMIOLI MARCO - Assessore	Sì
4. BUGGIA CRISTINA - Assessore	Sì
5. GAMBA SARA - Assessore	Giust.
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Brunatti Luca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.09.2000, il quale ha abrogato, fra l'altro, la Legge 08.06.1990 n. 142, il D.lgs. 25.02.1995 n. 77 – artt. da 1 a 114 e parte della Legge 15.05.1997 n. 127;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- il Governo, con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il Superbonus: un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- la Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023);
- con l'avvento delle agevolazioni previste dal "Superbonus 110%", il cappotto termico (c.d. anche "isolamento a cappotto") è diventato uno degli interventi che più spesso viene considerato per ottenere una maggiore efficienza energetica degli edifici e che tale intervento, per essere ammissibile all'agevolazione, deve avere un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.;
- il suddetto requisito comporta, nella maggior parte dei casi, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate principali di edifici prospicienti, o direttamente aggettanti, su spazi pubblici quali marciapiedi e/o strade e che ciò determina una serie di problematiche legate all'occupazione di porzioni di marciapiede pubblico o di riduzione delle sezioni stradali;

Considerato che:

- il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 art.14 comma 7, come modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73, prevede che *"nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle*

superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile”;

- il Comune di Almese con Delibera di Consiglio Comunale N. 18 del 30.07.2020 ha modificato l'art. 18 dell'Allegato 1 del Regolamento Edilizio specificando che nel computo della superficie utile lorda dei piani sono escluse le superfici relative *“al maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia”;*

Tenuto conto che le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cappotto termico, qualora l'edificio oggetto di intervento sia realizzato a confine con strada o altro spazio pubblico, non sono disciplinate ex Lege e che ciò comporta la necessità di definire le modalità e le limitazioni che disciplinino la concessione degli spazi pubblici eventualmente interessati;

Precisato che:

- la presente deliberazione intende disciplinare unicamente le modalità autorizzative dell'occupazione del suolo pubblico con il cappotto termico, considerandosi esclusa qualsiasi altra determinazione circa gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica, che rimangono subordinati alle specifiche norme di settore;
- Con la presente procedura si intende disciplinare l'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione del c.d. cappotto di facciata da realizzarsi su edifici prospicienti:
 - strade comunali, piazze o marciapiedi, di proprietà del Comune di Almese.
 - strade comunali, piazze o marciapiedi di proprietà privata assoggettata all'uso pubblico;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico, quali servizi proponenti ed attestanti la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del Responsabile Settore Finanziario attestante la regolarità contabile dell'atto;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

- 1) Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di adottare** i *"Criteri generali per la disciplina e l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico di cappotti termici per l'isolamento dell'involucro degli edifici"* di cui all'Allegato A della presente Deliberazione, che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici.
- 3) Di stabilire** che l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà comunque di proprietà pubblica.
- 4) Di stabilire** che la realizzazione del cappotto termico su spazio pubblico avverrà a titolo gratuito, anche in relazione all'interesse d'incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, pertanto non comporterà l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprasuolo (TOSAP).
- 5) Di stabilire** che le disposizioni di cui sopra e i Criteri dell'Allegato A sono immediatamente applicabili e dovranno successivamente essere adeguati e/o integrati gli eventuali regolamenti comunali in contrasto con esso.
- 6) Di prendere atto** dell'avvenuta acquisizione del favorevole parere rilasciato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica ed economica del presente atto.
- 7) Di dare atto** che la presente Deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- 8) Di dichiarare** altresì, con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco

BERTOLO OMBRETTA

IL VICE SEGRETARIO

COMUNALE

BRUNATTI LUCA
